



Comune di Sant'Antioco

Provincia Sulcis Iglesiente

All. deter. costituzione del fondo risorse decentrate anno 2026

RELAZIONE DEL RESPONSABILE

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione per un importo del Fondo parte stabile pari ad € 302.178,70 e per un importo di parte variabile pari a € 137.154,38 a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 28/07/2026 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la costituzione del Fondo risorse decentrate e per la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa in adeguamento del CCNL 2022/2024".

Anno 2026

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 302.178,70
Risorse variabili	€ 137.154,38
Residui anni precedenti (eventuale)	
Totale	€ 439.333,08 (totale al netto delle decurtazioni)

Sezione I – Risorse stabili art. 58 comma 1 CCNL 23/02/2026 e art. 79 comma 1 CCNL 16/11/2022

La PARTE STABILE del Fondo Risorse Decentrate di ciascun ente è così determinata:

ART. 58 COMMA 1 CCNL 23/02/2026:

- **ART. 79 COMMA 1** lett a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018; **TOTALE € 261.727,10**
Art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. Le parti contrattuali, dunque, con un'operazione del tutto analoga a quella compiuta nel 2004, hanno fatto confluire in un unico importo consolidato tutte le voci del fondo di parte stabile calcolate dagli enti nell'anno 2017. Questo unico importo consolidato è rideterminato in € 244.115,44.

In base al penultimo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, nell'importo consolidato di cui al presente comma è confluito anche l'importo annuale delle risorse

di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza), corrispondente ad € 3.474,77.

Art. 67, CCNL 21/05/2018	comma 1	Importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004:	240.640,67
	comma 1	Risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	3.474,77
			244.115,44

L'importo di cui sopra è poi stabilmente incrementato:

- art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 21/05/2018: *"di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019": € 6.905,60.*

- art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 21/05/2018: *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data": € 1.964,00.*

- art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018: *"dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno".* Tra il 2017 ed il 2024 sono cessati complessivamente 19 unità di personale che percepivano la RIA e/o assegni ad personam, a cui si è aggiunta un'ulteriore unità cessata nel 2025, un'ulteriore unità cessata nel 2026.

L'importo delle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio in quest'arco temporale, compresa la quota di tredicesima mensilità, ammonta complessivamente ad **€ 8.742,06** per l'anno 2026.

ART. 79 COMMA 1 lett b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 **(TOT. 83 UNITA' TEMPO INDETERMINATO + DETERMINATO) TOTALE 7.013,50**

ART. 79 COMMA 1 Lett c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale: **€ 0,00.**

ART. 79 COMMA 1 Lett d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. **TOTALE EURO 5.858,58**

ART. 79 COMMA 1-BIS.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli

enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

Tale comma 1bis è applicabile a far data dal 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL, ovvero dal 1 aprile 2023. Da tale data nella parte stabile del fondo confluirà anche la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali fra B3 e B1 e fra D3 e D1. Tale integrazione, tuttavia si configura solo come una partita di giro e verrà inserito, dal 1 aprile 2023, nell'art. 80, comma 1, quali trattamenti fissi a carico delle risorse stabili nel valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche attribuite in anni precedenti, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 21/5/2018, mantenuto a titolo di differenziale stipendiale.

Nel nostro caso l'importo è il seguente:

PERSONALE INQUADRATO IN CAT. B3 GIURIDICO AL 1.4.2023	DIFFERENZA MENSILE CON LA CAT. B1	MESI	IMPORTO DA INSERIRE SUL FONDO	PERSONALE INQUADRATO IN CAT. D3 GIURIDICO AL 1.4.2023	DIFFERENZA MENSILE CON LA CAT. D1	MESI	IMPORTO DA INSERIRE SUL FONDO	TOTALE
	86,53	9,75	0,00	3,00	278,45	9,75	8147,52	8147,52

L'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025, ha stabilito che *“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali”*.

L'art. 58 comma 3 del CCNL 23/02/2026 ha stabilito che *“Le risorse stanziare ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16/11/2022”*;

L'amministrazione nel 2025 ha deliberato di stanziare le seguenti risorse ad integrazione del Fondo con la seguente gradualità:

- anno 2025 euro 44.000,00, di cui euro 15.000,00 per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente;
- anni 2026 e 2027 euro 60.000,00 annuali, di cui euro 35.000,00 per incrementare lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente;

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo ed economico, sottoscritto tra le parti, delegazione di parte datoriale e delegazione sindacale (RSU e OO.SS.), in data 29/12/2025, ha stabilito di incrementare il Fondo risorse decentrate per gli anni 2025/2027, come sopra indicato, ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, D.L. 25/2025 convertito in L. 69/2025, destinando una quota di tale incremento alla retribuzione di posizione e risultato delle EQ;

Con la recente deliberazione n. 127 del 28/07/2026, l'Amministrazione ha deliberato di incrementare la componente stabile del Fondo risorse decentrate di ulteriori € 20.000,00 rispetto a quanto previsto nel 2025, per un importo complessivo pari ad € 80.000,00, destinando una quota di tale importo pari ad € 35.000,00 ad aumentare stabilmente lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente, e una quota dell'incremento pari ad € 5.000,00 sarà ceduta all'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis di cui l'Ente fa parte;

Tale aumento di parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2026 per euro 80.000,00 complessivi (aumento in deroga al tetto anno 2016), così come consentito dall'art. 14 co. 1 bis del D.L. 25/2025, convertito in legge n. 69 del 2025, come risulta dal prospetto di seguito, risulta rispettoso:

- della "soglia" ex d. m. 17.03.2020: il valore soglia massimo per il Comune di Sant'Antioco è pari al 27% (= spesa di personale/entrate correnti, come definite dall'art. 2 del Decreto). Il rapporto spesa del personale / entrate correnti per l'anno 2026 è pari a 22,16%, risultando quindi al di sotto del valore soglia del 27% individuato dall'articolo 4 Tabella 1 del decreto crescita;
- degli stanziamenti di bilancio di cui alla Macro 1 del Titolo I della spesa sul bilancio triennale 2026-2027-2028;
- del tetto di spesa di personale ex art. 1 co. 557 l. 296/2006: il parametro di riferimento per l'attuazione del principio di contenimento della spesa di personale ex art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006 - parametro che continua ad applicarsi anche dopo l'introduzione del nuovo regime assunzionale attuativo delle novità intervenute con l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 - è rappresentato dal valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011-2012-2013;

CALCOLO DELLA POSSIBILITA' D'INCREMENTO IN DEROGA DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO D.L. 25/2025	
Calcolo incremento potenziale salario accessorio del Fondo Comparto ed EQ art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017	
valore della componente stabile del Fondo dell'anno 2025, ridotto delle decurtazioni operate al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017	267.755,84 €
importo per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione relativo all'anno 2025	100.185,76 €
eventuale incremento salario accessorio anno corrente	80.000,00 €
tabellare personale in servizio nell'anno 2023	1.646.560,63 €
valore massimo che la componente stabile del Fondo può assumere unitamente all'importo relativo agli incarichi di Elevata Qualificazione	790.349,10 €
incremento massimo salario accessorio anno corrente	422.407,50 €
% di incidenza raggiunta a seguito dell'incremento deciso dall'Ente	27,20%

Spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater o 562 della L. 296/2006	
limite spesa personale annualità di riferimento al netto delle componenti escluse	2.956.646,81 €
spesa personale prevista anno corrente al netto delle componenti escluse	2.742.264,83 €
eventuale incremento annuale in deroga salario accessorio	80.000,00 €
oneri riflessi a carico del datore di lavoro (comprensivi dell'IRAP) sull'incremento di cui sopra	29.600,00 €
totale spesa di personale prevista anno corrente	2.851.864,83 €

Spesa di personale ai sensi dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019	
limite della spesa di personale determinato in attuazione dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019	4.301.773,81 €
spesa di personale relativa al 2026, comprensiva degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, come definita dai decreti attuativi del citato articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019	4.112.803,60 €
eventuale incremento annuale in deroga salario accessorio	80.000,00 €
oneri riflessi a carico del datore di lavoro (al netto dell'IRAP) sull'incremento di cui sopra	22.800,00 €
totale spesa di personale prevista anno corrente	4.215.603,60 €

Alla luce di quanto sopra, il fondo andrà decurtato in modo stabile di € 35.000,00 a favore dello stanziamento delle E.Q. ed € 5.000,00 a favore dell'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis.

Art. 58 comma 1 del CCNL 23/02/2026

A decorrere dall'01.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale del Comparto Funzioni Locali.

Determinazione Monte Salari 2021	
tabella conto annuale	importo (euro)
Tabella 12	1.467.622,00
Tabella 13	373.901,00
Tabella 14 (solo rigo tempo determinato)	391.176,00
Spese da decurtare (segretario, formazione, oneri e irap e assegni ad personam)	95.003,00
TOTALE	2.137.696,00
parte stabile 0,14% del monte salari	2.992,77

Come mostrato nella tabella di cui sopra, l'importo dello 0,14% del monte salari 2021 (pari a € 2.137.696,00) è pari ad **€ 2.992,77**. Tale quota va obbligatoriamente inserita nella parte stabile del fondo per l'anno 2026 e rimarrà confermata anche nei fondi degli anni successivi.

Per quanto concerne il recupero delle quote relative alle precedenti annualità 2024- 2025 (che trattandosi di risorse stabili vanno obbligatoriamente previste) le stesse sono inserire una tantum tra le risorse variabili del fondo anno 2026, per un importo di **€ 5.985,54**.

Art. 60 comma 2 CCNL 23/02/2026 - Decurtazione parte stabile fondo risorse decentrate dal 01 gennaio 2026 a seguito del parziale conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità di comparto

La norma prevede che a decorrere dal 01/01/2026, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C, computati per dodici mensilità, e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento.

art. 60 Ccnl 2022-2024 conglobamento parziale ind. comparto quota B) sul tabellare CALCOLO QUOTA RIDUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ATTENZIONE: COMPILARE SOLO LE CELLE DI COLORE 			
AREE INQUADRAMENTO	UNITA' DI PERSONALE 01/01/2026 <i>(n.b.: anche t.d. / valutare riproporzionamento p.t. ORIGINARI)</i>	IMPORTO ANNUALE QUOTA B) ART. 60 CCNL 2022-2024 da Tabella C	IMPORTO RIDUZIONE FONDO
FUNZIONARI ED EQ	25,50	127,44	3.249,72
ISTRUTTORI	35,00	112,80	3.948,00
OPERATORI ESPERTI	24,00	96,72	2.321,28
OPERATORI	1,00	79,56	79,56
		TOTALE	9.598,56

Tale decurtazione è pari a **€ 9.598,56** e una volta calcolata con riferimento al personale in servizio al 01/01/2026 rimane inalterata anche per gli anni successivi. Il CCNL prevede espressamente che la decurtazione del Fondo risorse decentrate non deve determinare alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025; detta riduzione, pertanto, continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto del suddetto limite.

L'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha imposto il consolidamento, a decorrere dall'anno 2015, delle decurtazioni operate sul Fondo nell'intero quadriennio 2011-2014 in applicazione dall'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010.

L'importo di detta decurtazione consolidata è pari ad **€ 4.664,22**.

A questa decurtazione si aggiunge poi la decurtazione del fondo per rispetto limite 2016 che nel 2026 è di **€ 9.297,99**.

Conseguentemente, la PARTE STABILE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE comprensiva dell'incremento e delle decurtazioni è pari a:

- anno 2026 € 302.178,70

RISORSE DECENTRATE VARIABILI

Art. 79 comma 2. Gli enti possono, altresì, destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di

anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
- art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 21/05/2018: *“delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001”*. € 0.
- art. 67, comma 3, lett. b), CCNL 21/05/2018: *“della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98”*. € 0.
- art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018: *“delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”*.

In questa casistica rientrano

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 36/2023 / D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	€ 62.751,93
incentivo per potenziamento riscossione entrate - (art. 1, c. 1091, l. 145/2018)	€ 40.000,00
Incentivi procedimento indennizzo pescatori	700,00

- art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21/05/2018: *“degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio”*. **€ 158,79.**

I dipendenti cessati sui quali è stata calcolata la frazione di ria residua sono 01 (uno) per il 2026.

Art. 79 comma 2 lett. d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1 aprile 1999;

- art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21/05/2018: *“degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo”*. Sulla base dei dati comunicatici, nell'anno 2025 si è generata un'economia di importo pari ad **€ 24.048,72**

Art. 79 comma 3 di un importo “complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018”, “in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022)”: la quota inserita è pari ad **€ 3.509,40.**

Art. 58 comma 1 CCNL 26/02/2025 importo una tantum annualità 2024 e 2025 **€ 5.985,54.**

PARTE VARIABILE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2026 è pari a **€ 137.154,38**

Art. 33 del D.L. n. 34/2019

Si è analizzata, infine, la possibilità di incremento del limite del salario accessorio di cui al comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, ai sensi della quale *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*.

Al 31.12.2018, come da conto annuale certificato in data 14/06/2019, il numero dei dipendenti è il seguente: n. dipendenti a tempo indeterminato 68 e n. dipendenti a tempo determinato n. 13,63; per un totale di 81,63.

Il dato previsionale, da confermare a consuntivo, in proiezione al 31.12.2026 è quello indicato nella seguente tabella

MESE	Previsione CALCOLO cedolini tempo indeterminato ANNO 2026
GENNAIO	83
FEBBRAIO	82
MARZO	80
APRILE	79
MAGGIO	79
GIUGNO	79
LUGLIO	81
AGOSTO	82
SETTEMBRE	82
OTTOBRE	84
NOVEMBRE	85
DICEMBRE	87
TOTALI CEDOLINI ai fini del calcolo	983
Previsione n. dipendenti 2026	81,92
n. dipendenti 2018	81,63

Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento nell'anno in oggetto, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa. Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si ritiene che questa vada individuata dalla presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno; pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part time del dipendente in servizio.

La quantificazione dell'incremento di unità di personale in servizio nell'anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31.12.2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario.

Ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 è adeguato in aumento, della seguente misura: *numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per il valore pro capite dell'accessorio rilevato nel 2018.*

Tale procedura di calcolo definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello del 2018 o dell'anno precedente) che in diminuzione in caso di personale (in caso di personale in servizio minore rispetto a quello dell'anno precedente) e garantisce al contempo la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore

rispetto a quello del 31.12.2018.

Per tale ultima ragione si ritiene che l'eventuale importo, determinato sulla base dei dati riferiti all'anno in corso, necessario all'adeguamento del limite, e soggetto allo stesso, dovrebbe essere inserito nella parte variabile del Fondo e non nella parte stabile dello stesso, proprio perché privo di quel carattere di stabilità determinato dalla variabilità dei dati di anno in anno.

LIMITE 2016 (voci rilevanti)	398.721,21	<i>dato consolidato</i>
fondo 2018 (voci rilevanti tetto 2016)	235.874,00	<i>dato consolidato / voci soggette limite 2016</i>
budget p.o. 2018 (stanziamento)	62.771,00	
totale 2018	298.645,00	
n. dipendenti 31/12/2018 totali	81,63	<i>sia indeterminati che t.d. che altre forme aventi diritto trattamento accessorio riproporzionam. p.t.</i>
n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato	68,00	<i>riproporzionam. p.t.</i>
QMP	3.658,52	<i>da applicare a nuove unità assunte</i>

ANNO DI VERIFICA - 2026 - SOLO A TEMPO INDETERMINATO			
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	% p.t. riportare % colonna A <i>(esempi)</i>	valore
A TEMPO PIENO	985		983,00
A P.T. 50%	0	50	0,00
A P.T. 69,44%	0	69,44	0,00
A P.T. 70 %	0	70	0,00
A P.T. 75%	0	75	0,00
A P.T. 83,33%	0	83,33	0,00
A P.T. 88,89%	0	88,89	0,00
TOTALE CEDOLINI GENERALE			983,00
TOTALE CEDOLINI / UNITA' <i>(diviso 12 mensilità)</i>			81,92
Δ (differenziale dotazione)	0,287		
ADEGUAMENTO 2026	1.050,00		
LIMITE 2016 ADEGUATO	399.771,21		

LIMITE 2016 (voci rilevanti)	398.721,21	<i>dato consolidato</i>
fondo 2018 (voci rilevanti tetto 2016)	235.874,00	<i>dato consolidato / voci soggette limite 2016</i>
budget p.o. 2018 (stanziamento)	62.771,00	
totale 2018	298.645,00	
n. dipendenti 31/12/2018 totali	81,63	<i>sia indeterminati che t.d. che altre forme aventi diritto trattamento accessorio ripi</i>
n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato	68,00	<i>riproporzionam. p.t.</i>
QMP	3.658,52	<i>da applicare a nuove unità assunte</i>

ANNO DI VERIFICA - 2026 - SOLO A TEMPO INDETERMINATO			
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	% p.t. riportare % colonna A <i>(esempi)</i>	valore
A TEMPO PIENO	985		983,00
A P.T. 50%	0	50	0,00
A P.T. 69,44%	0	69,44	0,00
A P.T. 70 %	0	70	0,00
A P.T. 75%	0	75	0,00
A P.T. 83,33%	0	83,33	0,00
A P.T. 88,89%	0	88,89	0,00
TOTALE CEDOLINI GENERALE			983,00
TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità)			81,92
Δ (differenziale dotazione)	0,287		
ADEGUAMENTO 2026	1.050,00		
LIMITE 2016 ADEGUATO	399.771,21		

Alla luce di quanto sopra, quest'anno per la prima volta vi è la possibilità di adeguare in aumento il limite per un importo massimo di **€ 1.050,00**

Trattandosi di una somma di adeguamento che deriva da un calcolo presuntivo delle assunzioni e cessazioni, la stessa dovrà trovare conferma a fine anno sulla base dei movimenti assunzionali del personale.

Il Responsabile del Settore finanziario
Dott.ssa Beatrice Lai